

XV legislatura

**A.S. 1108:
"Partecipazione italiana alla
ricostituzione delle risorse di Fondi e
Banche internazionali"**

Aprile 2007
n. 36



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Angela Stati

sig.ra Olimpia Piscitelli

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Nadia Clementi

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Indice

Articoli da 1 a 8	1
Articolo 9	3
Articolo 10	4

Articoli da 1 a 8

Gli articoli 1, 3, 5 e 7 autorizzano le spese sinteticamente riportate nella seguente tabella, riguardanti il contributo dell'Italia alla ricostituzione delle risorse di fondi e banche internazionali:

(dati in euro)

Articoli	2006	2007	2008	Destinatario contributi
1	54.751.822	54.751.822	54.751.822	Fondo africano di sviluppo
3	35.902.406	35.902.406	35.902.406	Fondo asiatico di sviluppo
5	31.571.438	80.836.438	80.790.438	Associazione internazionale per lo sviluppo
7	2.833.334	2.833.334	2.833.334	<i>Chernobyl shelter fund</i>

La RT asserisce che gli oneri finanziari derivano da negoziati multilaterali e che sono configurati in termini di limiti massimi di spesa. Dall'esame della relazione illustrativa si evince invece che gli impegni finanziari assunti dall'Italia in relazione al Fondo africano e al Fondo asiatico di sviluppo sono rappresentati da versamenti in dollari statunitensi, convertiti in euro sulla base dei tassi di cambio tra dollaro ed euro registrati nei periodi precedenti la stipula degli accordi internazionali correlati agli impegni finanziari in esame (valutabili, sulla base dei calcoli descritti in nota, in 1,32 e 1,22 dollari per euro¹),

¹ Per il primo fondo, sembrerebbe che il tasso considerato sia pari a 1,32 dollari per euro. Infatti, atteso che l'Italia ha una quota di 164,25 mln di euro e che tale quota corrisponde al 4% del totale, si evince che il totale delle risorse è pari a 4.106,25 mln di euro. Il suddetto tasso è stato desunto dall'ulteriore dato riportato nella RI, recante l'indicazione in dollari USA del complesso delle risorse del fondo in esame, pari a 5,4 mld. Per quanto attiene al secondo fondo la RI indica in 131.274.000 dollari USA il contributo italiano, espressamente asserendo che tale importo equivale a 107.707.218 euro, dal che è agevole desumere il tasso di cambio euro-dollaro adottato, pari, appunto, a 1,22 dollari per euro.

mentre quelli connessi all'Associazione internazionale per lo sviluppo sono in diritti speciali di prelievo².

Al riguardo, vanno fornite delucidazioni in merito all'impatto sugli oneri per effetto della variabilità dei tassi di cambio.

In particolare, in relazione ai primi due fondi, rilevato che alla data del 3 aprile 2007 il tasso di cambio fra euro e dollaro era pari a 1,33 dollari per 1 euro, allo stato l'onere risulterebbe per l'Italia inferiore a quello quantificato nel disegno di legge.

Andrebbero fornite poi informazioni aggiuntive in merito ai tassi di cambio implicitamente adottati nella quantificazione in euro dell'impegno assunto dall'Italia in termini di diritti speciali di prelievo.

Infine, appare opportuno un chiarimento in ordine al contributo italiano al Fondo per la messa in sicurezza degli impianti nucleari dell'Europa orientale, potendosi soltanto presumere - sulla base di una interpretazione letterale di quanto asserito nella RT - che l'impegno italiano sia stato assunto in euro, nel qual caso, ovviamente, non si porrebbero i problemi correlati alla variabilità dei tassi di cambio.

Alla copertura dei suddetti oneri, gli articoli 2, 4, 6 e 8, ciascuno con riferimento all'articolo precedente, provvedono mediante corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel fondo speciale di conto capitale, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2006-2008.

La RT si limita a sintetizzare in una tabella le somme utilizzate a fini di copertura e ad escludere la necessità di una clausola di

² Si tratta, come noto, di un particolare tipo di valuta il cui valore si ricava sulla base di un paniere di valute, rispetto alle quali si calcola una sorta di "comune denominatore", corrispondente, appunto, al valore dei DSP.

salvaguardia, alla luce del fatto che gli stanziamenti previsti sono tutti denominati in euro.

Al riguardo, come dianzi riferito, si rappresenta che tali interventi determinano un impegno finanziario suscettibile di variazioni quantitative, essendo assoggettati alla variabilità dei tassi di cambio, e che pertanto si può ipotizzare la possibilità che nel momento di erogazione del contributo il tasso si sia modificato in senso sfavorevole per la finanza pubblica.

Pertanto, andrebbe valutata l'opportunità di inserire una apposita clausola di salvaguardia degli effetti finanziari, da attivare nel caso in cui l'euro si deprezzi rispetto ai livelli dei tassi di cambio implicitamente assunti nel disegno di legge.

Articolo 9

Si dispone che le somme di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 sono versate su un apposito conto infruttifero presso la Tesoreria, dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

La RT non si sofferma sulla norma.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Articolo 10

Il comma 1 prevede il riutilizzo, per occorrenze legate ad iniziative di cooperazione internazionale, di una parte delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia giacenti sui conti speciali CEE, provenienti dai rimborsi e dagli utili netti derivanti da operazioni di prestito e di investimento, effettuate a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo - alimentato a "fondo perduto" dagli Stati membri dell'Unione europea -, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ad apposita U.P.B. iscritta nella rubrica del MEF.

Il comma 2 fissa in 15 milioni di euro il limite massimo annuo delle risorse di cui al comma 1, che possono essere riassegnate alla spesa, attribuendo comunque al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di quantificarle esattamente, comunque entro il tetto massimo indicato.

La RT non esamina la norma in parola.

La relazione illustrativa, invece, dà conto del fatto che tali risorse appartengono "a tutti gli effetti agli Stati membri". La stessa relazione precisa peraltro che il recupero di tali giacenze, non essendo un'entrata certa, né prevista, si qualifica come "sopravvenienza attiva".

Al riguardo, va preliminarmente appurato il trattamento contabile di tali somme, in particolare alla luce del fatto che le stesse sono iscritte in conti speciali aperti a nome della Unione europea ma per conto degli stati membri.

Nel caso di specie, preso atto di quanto asserito nella relazione illustrativa, appare necessario appurare se tali risorse risultino o meno già iscritte nel quadro a legislazione vigente.

In caso positivo, infatti, consegue che l'eventualità di un loro riutilizzo, per analoghe occorrenze, mediante l'istituto della riassegnazione, sarebbe in contrasto con l'articolo 11-*ter* della legge di contabilità, in quanto il loro parziale utilizzo si palesa come una copertura su mezzi a bilancio.

Andrebbe inoltre verificato l'impatto della norma in parola alla luce della previsione di cui all'articolo 1, comma 46, della legge finanziaria per il 2006, laddove si prevede che dal 2006 l'importo delle riassegnazioni annue non può comunque superare, per ogni amministrazione dello Stato, quelle effettuate nel 2005, al netto delle riassegnazioni concernenti disposizioni di spesa che non hanno impatto sul conto economico della P.A.³. Si tratta anche in questo caso di appurare se la natura della spesa è tale da consentire o meno le deroghe al limite della riassegnazione.

³ Si segnala che alla norma richiamata l'Allegato riepilogativo degli effetti finanziari ascriveva effetti correttivi sui saldi, come minori spese correnti, pari a 60 mln di euro per il 2006, 150 per il 2007 e 250 per il 2008 in relazione al fabbisogno e a 100, 200 e 300 milioni di euro rispettivamente in relazione all'indebitamento netto.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it